

Codice A1816A

D.D. 21 settembre 2016, n. 2536

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Manta (CN), localita' Valcrosa, Via Collina, 13 - Autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo finalizzati alla trasformazione di un castagneto ceduo in castagneto da frutto e all'impianto di un nuovo frutteto con variet susine in un'area a bosco d'invasione esistente - Richiedenti: Sig.re Pellegrino Mariangela, Savigliano (CN), e Pellegrino Maura

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 26/07/2016, Prot. n. 32545, e l'allegata documentazione progettuale;

VISTE le integrazioni volontarie pervenute in data 12/08/2016, Prot. n. 35460;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta e del sopralluogo effettuato in data 04/08/2016;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 19/09/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico e forestale ai sensi della L.R. 45/1989, risultato favorevole con prescrizioni;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, le Sig.re Pellegrino Mariangela, (omissis), e Pellegrino Maura (omissis), ad effettuare le modificazioni e/o trasformazioni del suolo necessarie alla trasformazione di un castagneto ceduo in castagneto da frutto e all'impianto di un nuovo frutteto con varietà susine in un'area con bosco d'invasione esistente, in località Valcrosa, Via Collina, 13, nel comune di Manta (CN), per una superficie totale stimata in 3,8400 ha, tutti di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 0 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Manta, Foglio 1, Mappali 67, 289), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;

- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
- si prescrive che, per gli attraversamenti delle piste e/o il recapito negli impluvi, il diametro minimo dei tubi autoportanti in cls non sia inferiore a 50 cm;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto come approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, e ai sensi dell'art. 8 comma 2 della stessa legge regionale il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

L'intervento di modificazione comporta distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01.

La trasformazione insiste in parte su una superficie boscata di invasione di ex coltivi (mappale 289 – parte), per una superficie stimata in sede progettuale di 1,0300 ha (dato progettuale) su cui si prevede l'impianto di arboricoltura da frutto con piante di Ramassin (*Prunus domestica*); sulla restante è previsto l'impianto di un castagneto da frutto che sostituirà l'attuale bosco ceduo di castagno con presenza di latifoglie miste (superficie pari a 2,8100 ha insistente sui mappali 67 e 289 – parte).

Per quanto attiene alla prima area, dall'esame della sequenza delle fotografie aeree georiferite disponibili emerge come la porzione interessata dall'impianto di Ramassin sia attualmente occupata da un bosco di invasione di età inferiore a 30 anni; pertanto, relativamente a tale porzione non è da prevedersi la realizzazione di un intervento compensativo ai sensi del D.Lgs. 227/2001, art.4, secondo quanto previsto dalle condizioni di esenzione ai sensi dell'art. 19 (comma 7, lettera C) della L.r. 4/2009 (c.d. legge forestale).

Diversamente, per l'area interessata dall'impianto di castagneto, l'esame delle fotografie aeree ha permesso di individuare il bosco attualmente presente abbia sicuramente più di 30 anni, e pertanto non ricorrono gli estremi di esenzione sopra citati.

Quindi, in sede di conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica di tipo regionale (superficie di trasformazione boschiva complessiva superiore a 30.000 mq), dovrà essere presentato un progetto relativo alla compensazione della trasformazione di 2,8100 ha di bosco di età superiore a 30 anni.

Tale progetto potrà essere relativo ad un intervento di rimboschimento di una superficie pari a quella boscata trasformata (2,8100 ha), comprensivo delle cure colturali necessarie, oppure ad un miglioramento boschivo effettuato in rapporto pari a tre volte la superficie boscata trasformata (8,4300 ha).

Viste le superfici interessate, nel caso di miglioramento boschivo dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione al taglio corredata di apposito progetto (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente), prima dell'inizio di tali lavori.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni